



COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO

***PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92 DEL D. LGS.
163/2006 E S.M.I. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.***

Approvato con DGC n. 31/2001

Modificato con DGC n. 25/2006

Modificato con Decreto n. 30 del 03/12/2013

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 Costituzione e quantificazione dell'incentivo	pag. 3
Art. 3 Definizione delle prestazioni	pag. 3
Art. 4 Conferimento degli incarichi	pag. 4
Art. 5 Determinazione dell'incentivo per opere e lavori pubblici	pag. 5
Art. 6 Ripartizione dell'incentivo per opere e lavori pubblici	pag. 5
Art. 7 Liquidazione dell'incentivo per opere o lavori pubblici	pag. 7
Art. 8 Ripartizione e liquidazione dell'incentivo per atti di pianificazione	pag. 8
Art. 9 Termini per la redazione dei progetti e penalità	pag. 9
Art.10 Utilizzazione degli elaborati	pag. 9
Art.11 Oneri per la copertura assicurativa	pag.10
Art.12 Norma transitoria	pag.10
Art.13 Norma di rinvio	pag.10

ART. 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 92 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 163/2006 di seguito denominato Codice, disciplina i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo previsto dalla norma succitata, per lo svolgimento delle attività ivi indicate, da parte del personale del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Alluvioni Cambiò.

ART. 2

Costituzione e quantificazione dell'incentivo

- 1) L'incentivo di cui all'art. 92 del Codice è pari ad una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o lavoro pubblico e pari al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione.
- 2) La somma di cui al precedente comma 1 è comprensiva dell'importo per oneri riflessi mentre l'Irap rimane a carico dell'Ente, da indicarsi separatamente nel quadro economico dell'opera e non comprende, invece, le spese vive per la progettazione, in quanto già sostenute dall'Ente stesso.
- 3) La somma di cui al comma 1 è convenzionalmente inserita nelle "Risorse decentrate" di cui al comma 3 art. 31 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 e compete anche al personale titolare di incarico di posizione organizzativa. Tale somma, nel caso di opere o lavori pubblici, fa carico allo stanziamento previsto per la realizzazione della singola opera o lavoro e deve essere prevista nell'ambito del quadro economico del relativo progetto. Nel caso di atti di pianificazione, il compenso incentivante viene stanziato su apposito intervento della spesa corrente in sede di bilancio di previsione una volta stabilito, nei connessi documenti programmatici, se e quali atti di pianificazione debbano essere redatti dal personale interno del Comune.

ART. 3

Definizione delle prestazioni

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo d'applicazione del Codice e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 3 dello stesso Codice; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente al Titolo II Capo I del Regolamento di esecuzione del Codice approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m., di seguito denominato Regolamento.

- 2) Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente.
- 3) Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo soltanto ove comportino un'attività di progettazione ed una maggiore spesa rispetto all'originario importo posto a base di gara e semprechè le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 132 comma 1 lett. e) del Codice. L'importo dell'incentivo, nel caso di cui al presente comma, va calcolato sul maggiore importo dell'opera o lavoro.
- 4) Sono ammessi all'incentivazione anche i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) nonché i lavori eseguibili in economia, qualora per gli stessi si renda necessaria l'elaborazione di un progetto, con esclusione di tutti i lavori fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo o per i quali si sia resa necessaria la sola predisposizione del modulo offerta prezzi.
- 5) Per atti di pianificazione si intendono: il piano regolatore generale comunale e le sue varianti parziali o generali, i piani urbanistici di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
- 6) Il Piano risorse e obiettivi individua quali tra le opere e i lavori e gli atti di pianificazione sono redatti e progettati direttamente dal personale tecnico comunale e quali sono affidati all'esterno.

ART. 4

Conferimento degli incarichi

- 1) Il responsabile unico del procedimento è individuato, a norma del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel Responsabile del Servizio titolare della relativa posizione organizzativa, fatta salva diversa individuazione da parte di quest'ultimo, da effettuare nell'ambito del personale tecnico a ciò abilitato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.
- 2) Il progettista è individuato nel responsabile del Servizio Lavori Pubblici, titolare di posizione organizzativa, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del Codice. Compete al responsabile del Servizio Lavori Pubblici, titolare della relativa posizione organizzativa, l'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi, con la specifica dei compiti loro assegnati.

- 3) Gli atti di individuazione di cui ai commi 1. e 2. possono essere motivatamente modificati o revocati in ogni momento.
- 4) Gli atti di individuazione, così come i successivi eventuali atti di modifica e/o revoca devono essere trasmessi al Segretario Comunale.
- 5) Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di lavoro, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, e, ciò, anche nei confronti del personale non titolare di posizione organizzativa.

ART. 5

Determinazione dell'incentivo per opere e lavori pubblici

- 1) Il compenso incentivante di cui all'art. 92 del Codice riferito alle opere o lavori pubblici è così stabilito in base alle seguenti classi di importo:
 - a) per progetti di importo sino a euro 154.937,07: 2%
 - b) per progetti di importo compreso tra euro 154.937,07 ed 774.685,35: 1,90%
 - c) per progetti di importo compreso tra euro 774.685,35 ed euro 4.999.302,79: 1,70%
 - d) per progetti di importo compreso tra € 4.999.302,79 ed € 24.996.513,92: 1,60%
 - e) per progetti di importo superiore ad euro 24.996.513,92: 1,50%

ART. 6

Ripartizione dell'incentivo per opere e lavori pubblici

- 1) L'incentivo determinato con i criteri di cui all'art. 5 commi 1 e 2 è ripartito come segue:
 - a) Attività propria del Responsabile unico del procedimento: 25%
 - b) Redazione del progetto preliminare, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 10%
 - c) Redazione del progetto definitivo, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 12%
 - d) Redazione del progetto esecutivo, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 15%

(In caso di redazione di progetto definitivo-esecutivo congiunto e fuso in unica fase: 20%, la residua percentuale del 3% costituisce economia)

- e) Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento, da attribuire al Tecnico che, nell'ambito delle

competenze professionali allo stesso ascrivibili, svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza ed assume la responsabilità firmando il piano di sicurezza e di coordinamento: 5%

f) Direzione dei lavori, contabilità: 13%

g) Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da attribuire al Tecnico o ai Tecnici che firmano i documenti contabili ed al personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo (assistente) e ispezione di cantiere (assistente con funzioni di sorveglianza): 5%

h) Collaudo o certificato di regolare esecuzione, da attribuire al tecnico che firma gli atti di collaudo o il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui, a norma di legge, quest'ultimo sostituisca il certificato di collaudo: 5%

i) Attività di collaborazione tecnica ed amministrativa, da attribuire al personale tecnico ed amministrativo che contribuisce alla redazione degli atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o lavoro: 10%

2) Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate alle lettere da a) a g) del precedente comma, le percentuali relative ad ogni singola attività vengono sommate.

3) Laddove la progettazione non venga condotta fino al livello esecutivo o comunque non si dia luogo all'appalto dei lavori per cause non imputabili al Servizio attuatore e/o ai singoli Responsabili e progettisti, si fa comunque luogo alla liquidazione dell'incentivo sulla base delle prestazioni parziali effettivamente rese e con l'applicazione delle percentuali di cui al comma 1.

4) Nel caso in cui una o più delle prestazioni indicate al comma 1 vengano affidate a professionisti esterni all'Ente, le quote corrispondenti a tali prestazioni, quantificate in conformità alle percentuali indicate nel comma 1, costituiscono economie.

5) Nel caso in cui siano affidate a professionisti esterni tutte le prestazioni indicate nelle lettere da b) a g) del comma 1, al Responsabile unico del procedimento sarà attribuita una quota dell'1% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro. Su proposta del Responsabile medesimo, una quota, nell'ambito della suddetta percentuale dell'1%, potrà essere destinata al personale tecnico e/o amministrativo operante nel Servizio Tecnico individuato dal suddetto Responsabile in relazione ad attività di collaborazione prestata in virtù di specifica esperienza e qualificazione professionale (a titolo esemplificativo, verifiche degli atti progettuali sotto il profilo urbanistico, redazione degli atti intesi al conferimento degli incarichi professionali esterni, verifica della parte giuridica dei capitolati e degli schemi di contratto d'appalto allegati al progetto esecutivo.

6) La ripartizione di ciascuna delle quote di cui al comma 1 lettere da b) ad i) è operata dal competente Responsabile del Servizio tecnico tenendo conto del grado di responsabilità personale, del carico di lavoro e della complessità dell'opera, connesso all'attività espletata. L'atto di ripartizione è trasmesso al Segretario Comunale per la liquidazione dell'incentivo.

ART. 7

Liquidazione dell'incentivo per opere o lavori pubblici

- 1) Il compenso incentivante, come ripartito nel rispetto dei criteri indicati al precedente art. 6, sarà liquidato, con provvedimento del Segretario Comunale, sulla base dell'atto di ripartizione di cui al comma 6 del precedente articolo 6, contenente l'elenco del personale, l'attività riferibile a ciascuna unità e la percentuale spettante, nei tempi appresso specificati:
 - incentivo di cui all'art. 6 lett. a): 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;
 - incentivi di cui all'art. 6 lettere b), c), d), e): 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;
 - incentivi di cui all'art. 6 lettere f) e g): ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;
 - incentivo di cui all'art. 5 lett. h): 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;
- 2) Nel caso di prestazioni parziali di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 6, la relativa liquidazione, da effettuare sulla base dell'atto di ripartizione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, avverrà ad avvenuta approvazione dell'elaborato o avvenuto compimento della prestazione.
- 3) Nel caso di prestazioni totalmente affidate all'esterno, la quota dell'1% attribuita al responsabile del procedimento e, nell'ambito di tale quota, le quote eventualmente proposte da suddetto Responsabile a favore del personale tecnico e/o amministrativo specificato nel comma 5 del precedente art. 6, saranno liquidate come segue:
 - 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
 - 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo.

- 4) Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie del Comune, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata, all'acquisizione nelle disponibilità di cassa del Comune, delle somme occorrenti, fatta salva , ricorrendone i presupposti di legge, la possibilità di effettuare i pagamenti, in anticipazione di cassa.

ART. 8

Ripartizione e liquidazione dell'incentivo per atti di pianificazione

- 1) Il corrispettivo relativo alla redazione degli atti di pianificazione, della loro revisione o variazione, è ripartito tra i Dipendenti che lo hanno redatto nelle seguenti percentuali:
- a) Responsabile del procedimento nell'ambito dello Sportello unico per l'attività edilizia: 40%
 - b) Tecnici che hanno redatto e firmato gli atti di pianificazione: 60%
- 2) Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è liquidato in unica soluzione ,con provvedimento del Segretario Comunale, sulla base dell'atto di ripartizione trasmesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, ad avvenuta approvazione dell'atto di pianificazione da parte di tutti gli Enti competenti.

ART. 9

Termini per la redazione dei progetti e penalità

- 1) Nel caso in cui, in sede di Piano Esecutivo di Gestione o di specifico atto di incarico siano fissati i termini per la conclusione del procedimento o dell'atto di pianificazione, il mancato rispetto dei termini, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle aliquote di cui all'art. 5 lettere b),c) e d) e di cui all'art. 8 comma 1. lettere a) e b), per ogni 10 giorni di ritardo fino ad un massimo del 50% della quota corrispondente.
- 2) In caso di varianti in corso d'opera per le ragioni previste all'art. 32 comma 1 lett.e) ella legge n. 109/1994, sarà operata una decurtazione rapportata in percentuale all'importo delle opere in variante, comunque non superiore al 50% delle quote di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 5.

ART. 10

Utilizzazione degli elaborati

- 1) Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

- 2) L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al servizio competente; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
- 3) L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, il servizio competente deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
- 4) Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

ART. 11

Oneri per la copertura assicurativa

- 1) Ai sensi dell'art. 90 comma 5 del Codice e dell'art. 270 del Regolamento, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per intero del premio da contrarre per le garanzie assicurative relative alla copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) del Codice.

ART. 12

Norma transitoria

- 1) In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per tutti i progetti e piani approvati a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del presente Regolamento.
- 2) Nell'ipotesi in cui tutte le prestazioni indicate dall'art. 5 siano state affidate a professionisti esterni, la quota prevista dal comma 5 del suddetto articolo, sempre che la spesa sia stata regolarmente prevista nel quadro economico progettuale, sarà attribuita al Responsabile unico del procedimento nella misura intera, ove la fase della progettazione non risulti ultimata alla data del 01/01/2004; qualora invece, a tale data, sia già stata

ultimata la fase di progettazione e sempre che i lavori non siano ancora stati ultimati, l'incentivo di cui sopra sarà riconosciuto nella misura del 50%. Si conferma, anche nelle ipotesi previste al presente comma, la possibilità, per il RUP di proporre la destinazione di quota parte nell'ambito della percentuale spettante, al personale tecnico e/o amministrativo di cui al comma 5 dell'art. 5.

ART. 13

Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.